



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CANEFA	DANIELA	Presidente
<input type="checkbox"/>	SEMINO	ADOLFO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CELLE	MARINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 879/10  
depositato il 30/04/2010
- avverso la sentenza n. 39/12/09  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA  
contro: COMUNE DI GENOVA

**proposto dal ricorrente:**  
SOCIETA SEMPLICE PALMA  
VIA CURTATONE 6/14A 16122 GENOVA GE

**difeso da:**  
DA PASSANO FILIPPO  
PIAZZA SAN MATTEO 15/2 16123 GENOVA GE

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 654832R I.C.I. 2002

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 879/10

UDIENZA DEL

20/11/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

83

PRONUNCIATA IL:

20 NOV. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

10 DIC. 2013

Il Segretario

RG 879/10

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

il presente procedimento di impugnazione dell'avviso di accertamento ai fini I.C.I. per il 2002 nei confronti di Palma S.r.l., era stato sospeso ex art. 295 c.p.c. con ordinanza presidenziale, in attesa dell'esito dell'altro giudizio relativo all'accertamento della rendita catastale dell'immobile di proprietà della contribuente, giudizio, in allora, pendente in Cassazione.

La Cassazione ha definitivamente deciso quel giudizio con sentenza 7/6/2013 n. 14387, definendosi quindi il giudizio sulla rendita catastale.

La Contribuente ha quindi riassunto il presente processo essendo venuta meno la ragione della sospensione.

Il presente giudizio ha dunque come oggetto il ricorso della Contribuente volto ad annullare l'avviso di accertamento del Comune di Genova emesso ai fini I.C.I. per l'anno 2002, per l'importo di € 1.856,43, oltre interessi per € 24,15 e sanzioni al 30% per € 316,16 e a disporre il rimborso di quanto eventualmente pagato in più applicando l'I.C.I. Sulla rendita determinata nell'altro giudizio sopra menzionato e con la riduzione della metà per effetto dell'art. 8 D.Lgs n. 504 del 1992.

Sull'opposizione del Comune di Genova, la Commissione Tributaria Provinciale dichiarando di accogliere parzialmente il ricorso, determinava la rendita dell'immobile oggetto della controversia in € 6.560,00.

La Contribuente ha impugnato davanti a questa Commissione Tributaria Regionale tale decisione, sostenendo che la CTP doveva decidere sull'accertamento I.C.I. e non poteva decidere sulla rendita che era oggetto dell'altro specifico giudizio, per cui era, in allora, ancora

Copia  
108

pendente giudizio in Cassazione.

Il Comune di Genova si è costituito in giudizio eccependo inammissibilità dell'appello per tardività e chiedendo reiezione nel merito.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione del Comune di Genova di "inammissibilità dell'appello per tardività". A tale proposito si deve considerare che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 16/2/2009, mentre l'appello risulta portato alla notifica presso l'ufficio postale di Genova in data 6/4/2010.

Il termine annuale per l'impugnazione, in allora vigente, con l'aggiunta della proroga per la sospensione feriale (1 anno più 45 giorni), scadeva il 3/4/2010, che però era sabato e, ai sensi dell' art. 155 cpc, 4° e 5° comma, tale termine deve intendersi prorogato al primo giorno seguente non festivo. Considerando poi che il 4/4/2010 era Pasqua e che il 5/4/2010 era il Lunedì dell'Angelo, pure festivo, il primo giorno non festivo era il 6/4/2010, data in cui l'atto di appello risulta "passato alla notifica".

La notifica dunque appare entro i termini e l'eccezione dell'Ufficio di tardività è dunque da respingere.

Nel merito occorre considerare che la sentenza della Corte di Cassazione, sopra richiamata, ha reso definitiva la pronuncia relativa alla determinazione della rendita catastale dell'immobile "de quo" che pertanto risulta definitivamente stabilita in € 6.560,00.

L'avviso di accertamento del Comune di Genova per I.C.I. 2002 non può che avere tale dato come presupposto per il calcolo dell'imposta.

*Copia*  
58  
18/01/11

In ordine poi alla richiesta di riduzione al 50% dell'imposta ai sensi dell'art. 8 D.Lgs n. 504/1992, questa Commissione ritiene di condividere il criterio di interpretazione della norma nel senso che il contribuente, per accertare l' inagibilità dell'immobile, ha la facoltà alternativa di dimostrare tale stato con perizia di parte asseverata, cosa che di fatto è avvenuta con la perizia del geom. A. Capurro datata 10/5/1993 e asseverata in data 3/9/1993 (doc. n. 1 del ricorso in primo grado). Né il Comune ha opposto argomenti contrari.

L'accertamento del Comune deve quindi conformarsi alla rendita catastale di € 6.560,00 e l'imposta deve essere ridotta del 50% per lo stato di inagibilità dell'immobile.

Gli interessi e le eventuali sanzioni vanno di conseguenza e il Comune dovrà rimborsare quanto eventualmente versato in più dalla contribuente a tale titolo.

La sentenza di primo grado va dunque riformata in tal senso.

Si ritiene equa la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Atteso anche il contrasto giurisprudenziale.

#### PQM

in parziale riforma della sentenza di primo grado determina che l'avviso di accertamento I.C.I. vada ridotto del 50%, con il ricalcolo dell'imposta e degli eventuali interessi e sanzioni e con gli eventuali conseguenti obblighi restituivi.

Spese compensate.

Genova, il 20.11.2013

Il Relatore



Il Presidente

